



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 3 DEL 30/03/2021

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N° 3 DEL 30/03/2021

Tit.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 10:30, convocato nelle forme e nei termini di legge, in modalità telematica videoconferenza, si è riunito

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Risultano presenti:

LATTANZI GIAMPIERO	<i>Presidente</i>	<i>Presente</i>
ARMILLEI SERGIO	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
DANIELE GIANNI	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
GRILLI TAMARA	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
LONGARONI DANIELE	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
NOVELLI FEDERICO	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
ORSINI VALDIMIRO	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
PIMPINELLI LEONARDO	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
SANTINI MONIA	<i>Consigliere</i>	<i>Assente</i>
SPACCASASSI SANDRO	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
TEDESCHINI ISABELLA	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>

Presenti n. 7 Assenti n. 4

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza il Presidente **Giampiero Lattanzi** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Vice Segretario Generale **Avv. Maurizio Agrò**.

Dato atto che la presente seduta si è tenuta con il Presidente presente presso la Sede della Provincia di Terni e il Vice Segretario Generale presente presso la Sede della Provincia di Terni con le modalità stabilite con Decreto del Presidente n. 1181 del 26/03/2020 avente per oggetto: "Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica COVID – 19 a seguito del DCPM 23/02/2020, per lo svolgimento delle sedute del Presidente e del Consiglio Provinciale in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza".



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 3 DEL 30/03/2021

Risulta presente in videoconferenza presso la sede della Provincia di Terni la Dirigente dell'Area Finanziaria Dott.ssa Stefania Finocchio.

Il Presidente **Giampiero Lattanzi** illustra l'atto posto all'attenzione del Consiglio facendo presente che lo stesso è stato elaborato tenendo conto dello schema di riferimento dell'UPI, con l'obiettivo di mantenere inalterato il livello tariffario che verrà in ogni caso stabilito con successivo atto e che, a suo avviso, dovrà mantenere l'esenzione per i passi carrabili sulle strade provinciali.

Il Presidente concede la parola alla Dirigente dell'Area finanziaria **Dott.ssa Stefania Finocchio** la quale evidenzia che l'introduzione del canone unico patrimoniale che consente di razionalizzare il comparto sostituendo i tributi in vigore, con l'Ente che è orientato a mantenere invariato il gettito. La dott.ssa Finocchio fa osservare che il Regolamento in questione disciplina gli aspetti tecnici inerenti le varie fattispecie, quali l'imposta sulla pubblicità e i passi carrabili, con l'indicazione delle categorie delle strade e l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, tenendo conto che la normativa applicabile stabilisce classi demografiche per i Comuni e che le Province sono equiparate ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per la tariffa standard, ed in questo contesto l'Ufficio Tecnico sta lavorando per ottenere l'invarianza del gettito.

Il Presidente concede la parola al Consigliere **Federico Novelli** il quale comunica che la Commissione appositamente convocata non si è tenuta e sottolinea l'aspetto positivo dell'obiettivo indicato dal Presidente rispetto alla invarianza del gettito tenendo conto dell'attuale quadro socio-economico e delle sue criticità ed evidenzia la necessità di effettuare una ricognizione della cartellonistica pubblicitaria con conseguente valutazione in ordine all'adeguamento del corrispettivo e agli aspetti di sicurezza ed estetici della collocazione.

Il Presidente concede la parola al Consigliere **Daniele Longaroni** il quale condivide l'impostazione dell'atto nonché la necessità di un censimento per la cartellonistica pubblicitaria e di una riflessione sui passi carrabili in particolari condizioni.

Il Presidente concludendo ribadisce la volontà di applicare coefficienti che non modifichino la situazione attuale nonché di procedere ad un censimento per la pubblicità che consenta di adottare gli opportuni provvedimenti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale/Provinciale la competenza all'istituzione e all'ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO ALTRESI' l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni/Province, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla*



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 3 DEL 30/03/2021

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi*



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 3 DEL 30/03/2021

ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 3 DEL 30/03/2021

apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».*

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Provinciale.

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 54 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 dal Direttore dell'Area Finanziaria e Patrimoniale, Dott.ssa Stefania Finocchio;



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 3 DEL 30/03/2021

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto;

Con voti n. 7 favorevoli espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 54 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).
2. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta Provinciale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
3. **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.
4. **DI DARE ATTO** che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
5. **DI DARE ATTO** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
6. **DI STABILIRE** che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
7. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 3 DEL 30/03/2021

Inoltre

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con separata votazione che riporta voti n. 7 espressi per alzata di mano, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

il Presidente
Giampiero Lattanzi

il Vice Segretario Generale
Avv. Maurizio Agrò